



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Majorana - Fascitelli"

Corso Risorgimento, 353 – 86170 Isernia
Tel. 0865/414128 – 414284

<https://www.isismajoranafascitelli.edu.it>

e-mail: isis01200r@pec.istruzione.it; isis01200r@istruzione.it



ISIS "MAJORANA - FASCITELLI"
Prot. 0003235 del 01/04/2022
V-7 (Uscita)

Al Personale Docente
Al Personale ATA
ISIS "Majorana-Fascitelli"

Al DSGA
Al Sito web
Sezione "Ripartiamo in sicurezza"

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";
- VISTA** la Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 620 del 28-03-2022 - obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022;
- VISTA** la Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 410 del 29-03-2022 - applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2;
- VISTA** la nota MI prot. n. 657 del 31-03-2022 con cui si trasmette il D.M. n. 82 del 31-03-2022 "Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19";
- CONSIDERATA** la necessità di tutelare la salute e il benessere della comunità scolastica a fronte dell'emergenza epidemiologica ancora in atto;

COMUNICA e DISPONE

quanto segue in ordine alle NUOVE DISPOSIZIONI sull'obbligo vaccinale del personale scolastico a partire dal 01-04-2022.

I destinatari della presente circolare sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni, fino a successive comunicazioni/variazioni, che potrebbero essere necessarie a seguito di ulteriori istruzioni e chiarimenti del Ministero dell'istruzione e del Ministero della Salute.

Tutte le disposizioni, di competenza della Scuola e della ASL, continueranno ad essere tempestivamente comunicate nella sezione **"Ripartiamo in sicurezza"**.

OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. L'adempimento dell'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo. La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a sei mesi.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento.

L'inadempimento dell'obbligo vaccinale comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento.

L'obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Dal **1° al 30 aprile**, con la fine dello stato d'emergenza, per l'accesso ai luoghi di lavoro, termina l'obbligo di Super green pass: tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) negativo effettuato nelle 48 ore precedenti se rapido o 72 ore se molecolare (per tutto il personale scolastico).

La vaccinazione, tuttavia, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni.

Il personale non vaccinato guarito da infezione da SARS-CoV-2 lavorerà a contatto con gli alunni fino alla scadenza della certificazione verde di cui è in possesso; entro i sei mesi di validità della stessa egli dovrà comunque adempiere all'obbligo vaccinale, attenendosi alle prescrizioni del proprio MMG curante.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dall'invito, la documentazione comprovante:

- a) l'effettuazione della vaccinazione, oppure
- b) l'attestazione relativa al differimento della stessa, oppure
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati trasmetteranno immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione, oppure
- d) l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione il Dirigente Scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al Dirigente Scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

I dirigenti scolastici provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

Pertanto, **a decorrere dal 1° aprile 2022**, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale.

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale dovrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento.

Ci si riserva di aggiornare le indicazioni fornite a seguito di nuovi provvedimenti delle autorità preposte.

Si allegano:

- Nota M.I. prot. n. 620 del 28/03/2022 - obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022;
- Nota M.I. prot. n. 659 del 31/03/2022 - obblighi vaccinali a carico del personale della scuola - quesiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmelina DI NEZZA



Carmelina Di Nezza